



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2011-0000573 del 27/10/2011

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” ed in particolare l’articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l’art. 8, comma 2, che così dispone: “*Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all’allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l’art. 10, comma 1, che così dispone: “*il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa*



valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni", che così dispone: "Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;





*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA - IPPC e del relativo Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.Lgs. n. 216 del 04 aprile 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico inerente l'assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto VIA e AIA congiunto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto, presentata in data 15 aprile 2010, acquisita al prot. DVA-2010-09910 del 16/04/2010, dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing;

PRESO ATTO che la Società proponente, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto a dare comunicazione al pubblico dell'avvenuto deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e delle successive integrazioni, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 15 aprile 2010;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 14 gennaio 2011 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Gazzetta del Mezzogiorno";

ATTESO che:



- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, acquisite o da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

CONSIDERATO che il progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa, consiste nelle seguenti opere:

Interventi Offshore in ambiente marino:

- prolungamento del pontile esistente a servizio della Raffineria;
 - adeguamento dei servizi ausiliari asserviti al pontile.
- Interventi Onshore in ambiente terrestre;
- costruzione di due nuovi serbatoi di stoccaggio greggio Tempa Rossa;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- costruzione di due nuove aree di pompaggio per la spedizione del greggio Tempa Rossa e del greggio Val d'Agri al nuovo pontile;
- costruzione nuova linea di trasferimento greggio Tempa Rossa dai nuovi serbatoi al nuovo pontile;
- costruzione nuova linea di trasferimento greggio Val d'Agri dai serbatoi esistenti al nuovo pontile;
- costruzione di un nuovo impianto pre-raffreddamento greggio Tempa Rossa;
- costruzione di due nuovi impianti di recupero vapori a integrazione dell'esistente, uno per la gestione dei vapori da caricamento greggio Tempa Rossa e uno per la gestione dei vapori da caricamento greggio Val d'Agri;
- adeguamento/potenziamento servizi ausiliari asserviti alle nuove installazioni onshore.

Tali interventi non prevedono un incremento della capacità di raffinazione attuale, ma solo un aumento della capacità di movimentazione greggio che si porterà a 2,7 Mt/a.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza presentata in data 15 aprile 2010, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non sono pervenuti pareri ed osservazioni;



ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo AIA, prot. CIPPC-00_2011-0647 del 14/04/2011, acquisito al prot. CTVA-2011-1434 del 14/04/2011;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 756 del 21 giugno 2011 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

VISTO il piano di monitoraggio e controllo (PMC) allegato al suddetto parere;

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. 22521 del 11/07/2011 (prot. DVA-2011-16777 del 12/07/2011), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il parere della Regione Puglia;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al progetto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento "Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto", proposto dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, rientra nell'ambito della procedura unificata VIA-AIA ai sensi del comma 2 dell'art. 8 "Norme di organizzazione" del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il Decreto AIA rilasciato alla Raffineria di Taranto, Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing in data 24.05.2010 con prot. DVA-DEC-2010-000273;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2007-0000894 rilasciato alla Raffineria di Taranto, Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, in data 19/11/2007 relativo al progetto di integrazione di una unità Hydrocracking nell'esistente unità RHU - unità per la conversione con idrogeno dei prodotti pesanti;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 26 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 4/2008, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato e alla contestuale autorizzazione all'esercizio di cui al D.Lgs. 59/2005;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento "Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto", proposto dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, e la contestuale autorizzazione all'esercizio, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:



Art. 1
PRESCRIZIONI

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS:

- 1 Preventivamente alla costruzione dell'opera dovrà prevedersi l'attuazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), integrativo del PMC previsto nel parere AIA ed allegato di seguito, strutturato su tre fasi distinte: ante operam, costruzione, post operam, e che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione degli enti competenti. Il Piano dovrà prevedere, per tutte le fasi, un approfondito monitoraggio della qualità dell'ambiente marino con particolare riferimento a quei parametri potenzialmente sensibili agli impatti associati al traffico navale (torbidità, rumore etc). In particolare la fase ante operam dovrà prevedere delle stazioni di monitoraggio in numero e con ubicazioni adeguate al monitoraggio degli impatti associati al traffico navale nell'area di interesse.

- 2 il proponente dovrà presentare entro l'avvio dei lavori di costruzione del progetto un piano di intervento composto di interventi gestionali e/o tecnologici che permetta di conseguire la totale compensazione dell'incremento di emissioni di VOC (36 t/anno) dovute al progetto Tempa Rossa e quindi mantenere l'assetto emissivo inalterato rispetto all'ante operam.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

3 Aree SIN - I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree a mare e a terra direttamente interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 26.2.2003 del MATTM e sulla base di quanto eventualmente specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza dei Servizi dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Qualora fosse necessaria la bonifica, la procedura in questione si riterrà conclusa - e quindi i lavori potranno essere iniziati - soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento.

4 Sedimenti Marini

a. Simulazione numerica della dispersione dei sedimenti. Prima dell'inizio della fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata una simulazione numerica complessiva della dispersione dei sedimenti nell'ambiente marino mediante l'utilizzo di opportuni modelli tridimensionali certificati che tengano conto:

- I. delle effettive caratteristiche delle navi attraccanti al pontile in termini di dimensioni, potenza, caratteristiche degli scafi e delle eliche, ecc.,
- II. dei parametri fisici, geologici e geotecnici dei sedimenti e delle quantità di inquinanti eventualmente presenti in corrispondenza delle rotte delle navi,
- III. delle velocità di ricaduta sul fondo marino ("*Fall Velocity Susp. Current*"),



IV. del campo idrodinamico di base dovuto al regime delle correnti e delle onde.

Le suddette simulazioni dovranno essere eseguite lungo le rotte (corridoi) previste per le navi trasportanti il greggio sia in avvicinamento che in uscita dal pontile, e comunque per una lunghezza delle rotte non inferiore a 10 km misurata a partire dal pontile con scansione di almeno 1 km. In ogni punto analizzato dovranno essere fornite e analizzate come minimo, ma non in modo limitativo, le concentrazioni areali dei sedimenti posti in sospensione e le corrispondenti percentuali di eventuali inquinanti, il tutto a diversi livelli d'acqua misurati a partire dal fondale marino, i tempi di risospensione, ecc. Il campo di corrente e le onde anomale ("Bernoulli Wake") generate dal transito delle navi che si propagano anche verso il basso fondale dando luogo a "stress" e a conseguente risospensione dei sedimenti dovrà essere valutato a mezzo di opportuni software tridimensionali (i.e. "Shipflow" o equivalenti) che tengano conto delle reali caratteristiche delle navi.

In funzione dei risultati che scaturiranno dalle suddette simulazioni, in fase di verifica di ottemperanza, potranno essere o meno prescritte limitazioni sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra (anche se non direttamente connessa all'impianto), al fine di garantire comunque che la dispersione dei sedimenti sia circoscritta entro una specifica distanza (fascia di rispetto) di 400 m rispetto alla





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

rotta delle navi stesse. Tutto ciò al fine di garantire che, in ogni condizione ambientale, la concentrazione di eventuali inquinanti contenuto nei sedimenti in sospensione sia inferiore ai limite di legge.

b. Monitoraggi periodici. Al fine di verificare il riscontro dei risultati scaturiti dai modelli matematici, in corso d'esercizio il Proponente, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio e relative Specifiche Operative oggetto di specifica approvazione da parte del Ministero stesso prima dell'adozione. Al fine di riscontrare i risultati dal modello matematico applicato, in fase di esercizio dovranno essere effettuati a cura dell'ARPA Puglia, con oneri a carico del Proponente, misure e controlli a campione della concentrazione dei sedimenti e della conseguente percentuale di eventuali inquinanti posti in sospensione al bordo della fascia esterna del corridoio di transito delle navi. Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di specifici transetti a determinate altezze dal fondale che saranno definite sulla base delle suddette Linee Guida e Specifiche Operative su almeno il 5% delle navi in transito e comunque almeno 1 volta al mese. In funzione dei risultati che scaturiranno dal monitoraggio periodico potranno essere prescritte ulteriori limitazioni più restrittive sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra, ecc. al fine di garantire comunque il rispetto dei parametri di dispersione dei sedimenti precedentemente fissati all'interno



della fascia di rispetto. Tutti i risultati ottenuti dovranno essere raccolti in una specifica banca dati ("Data Base") e resi disponibili al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno ogni 2 anni.

- 5 Aria - Implementare il sistema di rilevamento esistente della qualità dell'aria con una centralina dedicata, da posizionarsi in accordo con Arpa Puglia e con costi di installazione e gestione a carico del Proponente, per il rilevamento degli inquinanti atmosferici derivanti dal nuovo input emissivo di progetto, con particolare riferimento all'ozono secondo i parametri definiti all'allegato 12 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155. Nel caso in cui i livelli dell'ozono per il periodo di riferimento vengano superati rispetto ai valori dell'anno precedente all'esercizio dei due serbatoi Tempa Rossa, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione in riduzione dei VOC di pertinenza della raffineria.

B) Prescrizioni della Commissione IPPC

- 1 Capacità produttiva - Il proponente dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA e secondo AIA rilasciata di 6.500.000 t/anno; ogni altra modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

2 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili:

a. In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:

- 1) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;
- 2) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- 3) deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.);
- 4) i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono e secondo le regole tecniche di progettazione; altresì dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrali dallo stesso bacino di contenimento, la sua



capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande;

5) Il Proponente dovrà fornire entro 3 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale un cronoprogramma dell'adeguamento dei serbatoi che non presentano doppie tenute programmandone la messa fuori servizio ovvero la loro sostituzione.

6) Al fine di evitare eventuali sversamenti, il Proponente dovrà garantire la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dell'intero tragitto delle 2 nuove condotte.

b. In relazione all'approvvigionamento di combustibili in alcuni casi stoccato nei serbatoi descritti, si prescrive la loro caratterizzazione ai sensi dell'allegato X, alla Parte V del D.Lgs. 152/06, in termini di portata, pressione, potere calorifico e composizione media dei componenti principali e per i liquidi in termini di viscosità, percentuali di acqua e sedimenti, di zolfo, di residuo carbonioso, di nichel e vanadio, di ceneri e di PCB/PCT con le modalità e frequenza indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda; tale analisi è utile anche per un calcolo delle emissioni prodotte da un eventuale utilizzo.

3 Aria

a. Emissioni convogliate: relativamente alle Emissioni convogliate in aria si confermano gli attuali limiti di bolla, così come previsti da Decreto DVA-DEC-2010-0000273 del 24-05-2010;

b. Emissioni diffuse e fuggitive: La Raffineria, in accordo con le prescrizioni del Decreto AIA del 24/05/2010, e secondo le MTD per la riduzione delle emissioni fuggitive di VOC, sta sviluppando





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

un programma di Leak Detection and Repair (LDAR) su pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange e connettori della Raffineria. Tale programma verrà esteso anche agli impianti del progetto di Tempa Rossa. Una volta realizzato il progetto di Tempa Rossa, la Raffineria estenderà i controlli semestrali dei COV, attualmente effettuati presso l'area pensile di carico prodotti petroliferi, anche alla piattaforma di carico P3. Per l'esercizio dell'impianto, il Proponente deve trasmettere all'Autorità competente, entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle perdite e alle relative riparazioni LDAR (Leak Detection and Repair) al fine di monitorare e ridurre le emissioni fuggitive. Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC.

4 Acqua

- a. Per l'esercizio dell'impianto: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale i controlli degli scarichi idrici, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati immediatamente a valle dei relativi trattamenti.
- b. Per gli scarichi parziali: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA il Proponente dovrà adottare un sistema di monitoraggio delle acque di raffreddamento prima del convogliamento con gli altri scarichi della rete fognaria di stabilimento, come specificato nel PMC.
- c. Laddove previsto nel PMC, gli scarichi dovranno essere sottoposti a controllo analitico secondo le definite modalità e frequenze.



5 Rifiuti - Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Proponente deve effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. Si prescrive per l'esercizio dell'impianto, in relazione ai rifiuti:

a. Il Deposito Temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nella lettera m) dell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di seguito riportato: "m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1. *i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);*
2. *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il*





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3. il Deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
- 5. Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.*

b. Il Proponente deve garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione, ed in particolare:

- 1) le Aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;*
- 2) lo stoccaggio deve essere organizzato in Aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;*
- 3) ciascun Area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione,*



- indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 4) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le Aree di deposito al fine di renderle resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - 5) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di stoccaggio, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;
 - 6) tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia)



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 9) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- 10) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 11) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi;
- 12) i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
- 13) i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;



- 14) il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;
- 15) il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

c. Il Proponente dovrà garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, purchè venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera m) al comma 1 dell'Art. 183 del D. Lgs 152/06.; per tale attività il Proponente deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo) e dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei Depositi Temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e dovranno altresì essere controllate le etichettature. Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati;

d. Il Deposito Preliminare/Messa in Riserva deve essere specificato per:

Le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D 15 e R 13 dell'All. B e C della parte quarta del D. Lgs. 152/06) con i relativi quantitativi massimi stoccabili per:





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- I. rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con indicazione anche del Totale dei rifiuti speciali non pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.
- II. rifiuti speciali pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con il Totale rifiuti speciali pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.
- III. Lo stoccaggio dovrà costituire fase preliminare al conferimento in altri impianti di smaltimento o recupero autorizzati;
- IV. I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti non oltre 12 mesi dalla data della loro produzione;
- V. I rifiuti dovranno essere stoccati in contenitori idonei in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- VI. I contenitori di cui al punto precedente dovranno essere collocati esclusivamente nell'area di Deposito Preliminare nei punti indicati per le:
 - Zona A - Rifiuti non pericolosi
 - Zona B - Rifiuti pericolosi
- VII. I contenitori fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere contrassegnati da apposite etichette e targhe ben visibili, indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti.



6 Rumore:

a. Dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e quelli previsti nel Piano di Classificazione Acustica comunale. In caso di superamento persistente dei limiti di legge, il Proponente dovrà fornire comunicazione all'A.C., ed intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori, dopo idonea identificazione delle misure di risanamento tecnicamente fattibili da concordare con l'ARPA. A valle degli interventi dovrà procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia.

b. Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, entro 1 anno dal rilascio dell'AIA e ad esito conforme, almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti normativi e, in caso di superamento dei limiti di legge, intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori.

7 Manutenzione ordinaria e straordinaria. Malfunzionamenti ed Eventi incidentali:

a. Il Proponente deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Proponente dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.

b. Il Proponente, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Proponente dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

c. In caso di malfunzionamenti, il Proponente dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificano rilasci ambientali di rilievo. Il Proponente ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

d. Il Proponente deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali ed a tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

e. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.



f. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente quindi tali da poter determinare potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Proponente ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Proponente ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Proponente inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

g. Il Proponente deve fornire ulteriori informazioni sulla Analisi dei rischi ambientali ed in particolare nella valutazione degli scenari incidentali dei cosiddetti Effetti d'Area, ovvero la mancanza di alimentazione elettrica, gli effetti da alluvioni, l'eventuale instabilizzazione delle strutture e/o dei sottoservizi (es. cedimenti differenziali), i malfunzionamenti delle torce (es. spegnimento per allagamento) ove esistenti.

- 8 Dismissioni e ripristino dei luoghi - In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, 1 anno prima della scadenza dell'A.I.A., il Proponente dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano di bonifica e ripristino ambientale al fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06.

- 9 Prescrizioni da procedimenti autorizzativi - Restano a carico del Proponente, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Proponente tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.
- 10 Piano di monitoraggio e controllo
- a. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Proponente e approvato da ISPRA, già individuato quale ente di controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce parte integrante del presente parere per l'impianto in riferimento.
- b. Nell'attuazione di suddetto piano, il Proponente ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- 1) trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia e ai Comuni interessati;



- 2) comunicazione all'Autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- 3) tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

c. Le modalità per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente parere.

d. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.

e. Il Proponente ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.

f. Entro 6 mesi dal rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale il Proponente deve applicare le modalità contenute nel PMC.

g. Per impianti esistenti, il Proponente entro i 6 mesi successivi al rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale concorda con l'ente di controllo ISPRA e ARPA il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.

C) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.

2. Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera.
3. Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
4. Nel merito delle proposte opere di compensazione indicate dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici



nelle note prot. n. 9818 del 20/05/2010 (prot. n. 8353 del 20/05/2010) e doppio protocollo n. 9541 del 27/05/2011 - 10826 del 20/06/2011 - entrambe le note trascritte integralmente nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali - considerato che il Complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia è ubicato all'interno dell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame e che la loro attuazione può consentire una positiva ricaduta per il medesimo territorio sia in termini di valorizzazione del complesso monumentale, sia in termini di fruibilità dello stesso da parte delle popolazioni locali, si prescrive che, prima dell'Autorizzazione dell'impianto previsto dalla presente procedura VIA dovrà essere stipulato apposito Accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia per il restauro e consolidamento dello stesso monumento. I tempi e le modalità di realizzazione delle opere di compensazione, come sommariamente indicate nel parere dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 27/05/2011, saranno oggetto dello stesso Accordo. Copia di detto Accordo dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

5. Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area attualmente destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere elaborato un progetto che, pur mantenendo





*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico.

6. La risagomatura dell'area, posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi e l'inserimento della strada di collegamento tra il piano di stabilimento (20,00 m. slm) con l'area dei nuovi serbatoi (4,50 m. slm), dovrà essere oggetto di un'accurata progettazione finalizzata ad una sistemazione più naturale del terreno, evitando per quanto possibile, salti di quota improvvisi che danno origine a veri e propri muri di verde. Il progetto dovrà essere presentato alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto per la relativa approvazione prima dell'inizio dei lavori.
7. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011.
8. Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende



che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate.

9. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.

Art. 2

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. A norma dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le eventuali prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. nonché gli altri provvedimenti che l'autorità competente adotterà ai sensi del medesimo decreto, costituiranno parte integrante del presente provvedimento.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

3. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
4. Si devono considerare prevalenti le prescrizioni riportate nel presente decreto rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nei pareri allegati.

Art. 3

MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Proponente garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.



3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Proponente trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e alla ASL territorialmente competente.

Art. 4

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 4, del presente decreto. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita secondo il seguente schema:

DURATA AIA	CASO DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTO al D.Lgs 59/05
5 anni	Casi comuni	Comma 1, art. 9
6 anni	Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	Comma 3, art. 9
8 anni	Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001	Comma 2, art. 9

3. Rilevato che il Proponente ha certificato il proprio impianto secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'Autorizzazione Integrata Ambientale





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

avrà validità 6 anni a decorrere dalla data di ottenimento dell'autorizzazione.

4. La validità della presente A.I.A. si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di mancato rinnovo o decadenza delle certificazioni suddette. In ogni caso il Proponente è obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra tempestivamente all'Autorità Competente.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il Proponente prende atto che l'AC durante la procedura di rinnovo potrà aggiornare o confermare le prescrizioni a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza;
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. Il Proponente prende atto che l'AC può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale quando:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi aggiuntivi;



- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.
7. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Proponente presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
8. Si prescrive al Proponente di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Proponente l'obbligo di comunicazione di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Art. 5
TARIFFE**

- 1 Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.
- 2 Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale del 24 aprile 2008.

**ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Proponente resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
2. Il Proponente resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia. La Regione Puglia provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.



4. La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
5. La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
6. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. A norma dell'articolo 29 *quattordices*, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
8. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) si provvederà come di seguito indicato:
 - L'ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3, 4 dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e 5 dovrà essere verificata da ISPRA trasmettendo gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà ISPRA comunicando gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
10. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in accordo con le Soprintendenze competenti comunicando gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell' avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL' AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" - Parte Seconda;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, salvo proroga concessa su istanza del proponente, e che tali termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 per il progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato "Tempa Rossa", proposto dalla società Eni S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 24 novembre 2011;

VISTA la nota prot. RAFTA/DIR/RP/268 del 26 luglio 2016, acquisita al prot. 19570/DVA del 26 luglio 2016, con cui la società Eni S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 pari a 48 mesi, ovvero sino al 23 novembre 2020;



CONSIDERATO che la motivazione addotta dalla società Eni S.p.A. per detta richiesta di proroga risiede nel fatto che ad oggi non è stato possibile acquisire le seguenti certificazioni e autorizzazioni propedeutiche al completamento degli interventi di cui al decreto n. 573 del 27 ottobre 2011:

- la certificazione di avvenuta bonifica dell'Area Serbatoi preliminare all'inizio dei lavori ai sensi della prescrizione A.3 del decreto n. 573/2011;
- l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

ACQUISITO il parere n. 2241 del 2 dicembre 2016, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga della validità del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011 per il periodo pari a 48 mesi come richiesto dalla società Eni S.p.A.;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con detto parere n. 2241 del 2 dicembre 2016 ha valutato che *"sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Proponente, non risultano modifiche del contesto ambientale o del progetto"* già valutati nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale per il progetto di cui trattasi;

ACQUISITO il parere positivo sulla richiesta di proroga pari a 48 mesi dei termini di validità del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, rilasciato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 28992 del 18 ottobre 2017;

PRESO ATTO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel rilasciare detto parere, ha riconfermato tutte le prescrizioni di competenza contenute nel decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, ad eccezione della prescrizione C.5 finalizzata ad una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, che ha ritenuto di riformulare atteso che l'intervento di restauro e funzionalizzazione del Complesso è stato completato ad opera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;

RITENUTO sulla base del citato parere prot. 28992 del 18 ottobre 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di modificare il quadro prescrittivo di cui al decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, sostituendo la prescrizione C.5 con quella indicata nel presente decreto;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:



1. parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2241 del 2 dicembre 2016, costituito da 9 pagine;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 28992 del 18 ottobre 2017, costituito da 9 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter prorogare, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, i termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011;

DECRETA

la proroga del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 relativo al progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato "Tempa Rossa", presentato dalla società Eni S.p.A., per un periodo di quarantotto mesi a decorrere dalla data di scadenza, ovvero fino al 23 novembre 2020.

La prescrizione C.5) del decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 è sostituita dalla seguente:

C.5) Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la società Eni S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto di raffinaria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendone quindi un'adeguata valorizzazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Eni S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia e all'ARPA Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale; ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO





Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Indirizzi in allegato

OGGETTO: [ID_VIP: 5630] Proroga di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 relativo al Progetto "Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa" Notifica provvedimento

Si comunica che in data 25/11/2021 è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 0000481 relativo al procedimento in oggetto.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 37 del 21 dicembre 2020 e del Ministero della cultura espresso con nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della transizione ecologica all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/292>.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 16166

ID Documento: CreSS_05-Set_03-16166_2021-0329

Data stesura: 09/12/2021



Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 10/12/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Elenco indirizzi

Alla ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto
enirmtaranto.dir@pec.eni.it

Al Ministero della cultura
Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
[mbac-dg-
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla Divisione IV – Qualità dello
sviluppo
Cress-4@minambiente.it

Alla Regione Puglia
Settore Valutazioni Ambientali (VIA)
svizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
Ufficio Ambiente
provincia.taranto@legalmail.it

Al Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Alla Commissione Tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS
ctva@pec.minambiente.it



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, gli articoli 25, comma 5, e 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 573 del 27 ottobre 2011, relativo al progetto "Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa", pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 novembre 2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 377 del 17 dicembre 2017, con cui si è stato prorogato di quarantotto mesi, ovvero fino al 23 novembre 2020, il termine di efficacia del citato decreto n. 573 del 2011;

VISTA la nota del 3 settembre 2020, acquisita con prot. MATTM/68555 del 4 settembre 2020, con cui ENI S.p.A. Raffineria di Taranto ha presentato istanza di proroga del predetto termine per ulteriori quattro anni, ovvero fino al 23 novembre 2024;

VISTO che il richiamato decreto VIA/AIA n. 573 del 2011 aveva una valenza di VIA e di AIA e che per i successivi aggiornamenti e modifiche dell'AIA l'impianto ha seguito la disciplina di settore, l'istanza di proroga di cui trattasi va intesa per la sola parte VIA del decreto;

CONSIDERATO che tra le motivazioni della citata richiesta di proroga la ENI S.p.A. Raffineria di Taranto ha rappresentato che non è stato ancora possibile completare le attività

previste in progetto sia a terra, sia off-shore, e, in particolare, l'attuazione della seguente prescrizione di cui all'articolo 1 lettera A) n. 3 del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011: *“I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio [omissis] soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell’Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell’intervento”*;

VISTA la nota prot. MATTM/93664 del 16 novembre 2020, con la quale è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il parere in merito al rilascio della proroga;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, espresso con nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, acquisita con prot. MATTM/33042 del 30 marzo 2021, favorevole alla proroga, nel rispetto del quadro prescrittivo dei decreti ministeriali n. 573 del 27 ottobre 2011 e n. 377 del 17 dicembre 2017;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 37 del 21 dicembre 2020, favorevole alla proroga del provvedimento di VIA emanato con decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, già prorogato con decreto n. 377 del 17 dicembre 2017, per un periodo pari a quarantotto mesi;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 37 del 21 dicembre 2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha affermato che *“nel periodo di proroga sarà cura del Proponente sanare le ottemperanze parziali o mancate relative alle prescrizioni 1.A.3 e 1.C.7 e ottenere le relative certificazioni, nonché di ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno emanate per effetto della conclusione del processo istruttorio in corso per la Verifica di Assoggettabilità a VIA delle opere di adeguamento strutturale del pontile petroli esistente, di cui all’ID_VIP: 5317”*;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri, che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, espresso con nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, costituito da n. 14 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 37 del 21 dicembre 2020, costituito da n. 15 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla proroga del termine di cui al decreto n. 377 del 17 dicembre 2017;

DECRETA

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine di efficacia del decreto di compatibilità ambientale VIA/AIA n. 573 del 27 ottobre 2011, già prorogato con DM n. 377 del 17 dicembre 2017, relativo al progetto

“Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa” proposto dalla ENI S.p.A. Raffineria di Taranto, è prorogato di quarantotto mesi a decorrere dalla data di scadenza del DM n. 377 del 17 dicembre 2017, ovvero fino al 23 novembre 2024, alle condizioni di cui al parere del Ministero della cultura, nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, e al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 37 del 21 dicembre 2020.

2. Restano ferme le prescrizioni di cui al Decreto VIA/AIA DM n. 573 del 27 ottobre 2011 e al DM n. 377 del 17 dicembre 2017.

3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, il progetto sopraindicato dovrà essere realizzato entro il termine ivi indicato, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

4. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell’esecuzione dell’opera.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato a ENI S.p.A. Raffineria di Taranto, al Ministero della cultura, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i suddetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani



ROBERTO CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
18.11.2021 16:23:06
UTC

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT





Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 37 del 21 dicembre 2020

Progetto:	Parere tecnico “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa” – Richiesta di proroga di validità del DM n. 573 del 27/10/2011 e del DM n. 377 del 17/12/2017 ID: 5630
Proponente:	ENI S.p.A.

La Commissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

RILEVATO che:

- La società ENI S.p.A. ha presentato, nota RAFTA/DIR/MT/264 del 03/09/2020, acquisita al prot. n. 68555/MATTM del 16/11/2020, istanza di proroga della validità temporale dell’autorizzazione - per ulteriori 4 anni ovvero fino al 23/11/2024 - del Decreto VIA. n. 573 del 27/11/2011, già estesa fino al 23/11/2020 con decreto MATTM n. 373 del 17/12/2017 inerente il progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*”;
- La società ENI S.p.A. ha trasmesso, come parte integrante dell’istanza, cinque allegati: 1) Cronogramma attività Progetto Tempa Rossa – Raffineria Eni di Taranto (aggiornato al 05/08/2020); 2) Stato di Avanzamento del Piano di Monitoraggio Ambientale; 3) Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n. 373 del 27.12.2017; 4) Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento; 5) Attestazione di pagamento degli oneri di istruttoria di cui al D.M. n. 245 del 25/10/2016 Art. 4) e relativo modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
- La Divisione, con nota prot. n. MATTM/93664 del 16/11/2020 - acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/3710 in data 16/11/2020 - ha comunicato, preso atto dell’avvenuto assolvimento degli oneri istruttori ai sensi del Decreto Direttoriale n. 47 del 2/02/2018, la procedibilità dell’istanza, disponendo l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la

Commissione tecnica VIA/VAS, alla quale si chiede di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa con D.M. n. 573/2011, come modificata dal DM n. 373/2017, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta, specificando che tale estensione temporale dovrà riguardare solo la parte VIA e non l'AIA, dato che quest'ultima, dopo alcune modifiche progettuali, segue la disciplina di settore;

- La Divisione, riservandosi comunque di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto stabilito dall'art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento adottato con Decreto n. 1 del 4/01/2018 e la congruità del versamento dell'onere istruttorio, ha comunicato, anche ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica di competenza della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, la disponibilità della documentazione in formato elettronico nella cartella archivio del fascicolo elettronico [ID: 5630] presente sull'applicativo GEMMA;
- La Società ENI S.p.A. in data 05/06/2020, con nota RAFTA/DIR/MT/169, ha presentato domanda – collateralmente, ma sempre con riferimento al progetto cosiddetto “Tempa rossa”, per il quale è stato emesso il DM n. 573/2011 e il successivo DM 373/2017 - per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa - Adeguamento del Pontile Petroli esistente”, da realizzarsi nel Comune di Taranto (TA). Tale richiesta si è resa necessaria nell'ambito del progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*” per il quale era previsto ed è stato autorizzato il prolungamento del Pontile Petroli per “... *l'esigenza , emersa solo in fase di progettazione esecutiva, di fare fronte ad una sensibile accentuazione dello sforzo di taglio gravante sulla trave del pontile esistente sulla quale collocare la linea di trasporto greggio di 30” prevista dal progetto già autorizzato con il Decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27/10/2011*”;
- La Divisione V, con prot. n. MATTM/43581 in data 11/06/2020 ha acquisito la già menzionata richiesta di verifica di assoggettabilità;
- La Divisione V, con nota prot. n. 47271, del 22/06/2020, ha trasmesso alla CTVA tale richiesta di verifica di assoggettabilità, corredata dalla documentazione progettuale e amministrativa allegata, per l'esame del profilo indicato assegnando alla procedura il codice identificativo ID-VIP 5317;
- La CTVA ha acquisito al nr. 1971 del 22/06/2020 del proprio protocollo la richiamata nota della Divisione V, corredata dalla domanda e dai relativi allegati;
- ARPA PUGLIA, con nota del 19 novembre 2020, prot. 81134-89-19/11/2020 - indirizzata a DG CRESS del MATTM e, per conoscenza, alla CTVA, alla DG RIA del MATTM, al MISE (DG per la sicurezza approvvigionamento e energetico e per le infrastrutture energetiche e ad altri Enti/Amministrazioni sul territorio interessati/competenti sul procedimento in questione – ha informato in merito allo stato di avanzamento e verifiche a cura di ARPA relativamente all'esecuzione e completamento della variante al progetto di bonifica inerente il territorio di insediamento della raffineria di Taranto, internamente all'omonimo SIN, in relazione al progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*”;

RILEVATO che:

- la documentazione complessiva presentata dal Proponente per l'ottenimento della proroga di validità del DM 573/2011 si compone dei seguenti elaborati:
 - o Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA di cui alla nota n. 93664 del 16/11/2020, sopra richiamata, contenente:
 - All.to 1) Cronogramma attività Progetto Tempa Rossa – Raffineria Eni di Taranto (aggiornato al 05/08/2020): le attività sono previste concludersi al 01/10/2022 (pre-commissioning dei serbatoi), anche se nelle premesse della richiesta di proroga si trova indicata la data ultima del 23/11/2024;
 - All.to 2) Stato di Avanzamento del Piano di Monitoraggio Ambientale ai sensi di:
 - a) “Piano di Monitoraggio Ambientale – Prescrizione A1 del Decreto di compatibilità ambientale n. 000573 del 27/10/2011 – Rev3 del 21 ottobre 2013”; b) “Integrazione del Piano di monitoraggio Ambientale relativo al Progetto Tempa Rossa – Revisione 1 – Adempimento alla prescrizione DVA-2014-019907 del 20/06/2014 ed al parere ARPA Puglia prot. 8579 del 16/02/2015”;
 - All.to 3) Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n.373 del 27.12.2017;
 - All.to 4) “Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento, datata 6 agosto 2020;
 - ALL.TO 5) Attestazione di pagamento degli oneri di istruttoria di cui al D.M. n. 245 del 25/10/2016 Art. 4) e relativo modulo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
 - o Richiesta del MIBACT, D.G Archeologia, belle arti e paesaggio, prot. 34741 del 27/11/2020 - acquisita dalla CTVA con prot. 3942 del 30/11/2020 - diretta: a) alla Soprintendenza ABAP, per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, di conferma delle valutazioni già effettuate in merito al progetto in esame (sia con riferimento al provvedimento di VIA n. 573/2011 e del DM n. 373/2017); b) al proprio servizio interno 2, “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” di un contributo istruttorio, una volta acquisito il parere della già menzionata Soprintendenza;

RILEVATO e CONSIDERATO con riferimento alla:

i. Premessa della richiesta di proroga:

ENI informava di non avere ancora terminato le attività progettuali sia a terra sia off-shore. In particolare, dichiarava di necessitare di dare completa attuazione alla prescrizione di cui all'articolo 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA in parola (Allegato 3 alla richiesta) che cita quanto segue: *“I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio [omissis] soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell’Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell’intervento”*.

Il collaudo di queste attività, iniziate a febbraio 2019, si è concluso a febbraio 2020 e si è attualmente in attesa di ricevere dallo stesso Ente di Controllo Territoriale il rapporto conclusivo dei collaudi eseguiti, corredato dei relativi rapporti di prova analitici, propedeutici alla emissione della certificazione finale da parte della Provincia di Taranto.

Il proponente, nella richiesta in esame, ricorda anche di avere già informato (tre note di febbraio, aprile e novembre 2019) del ritrovamento di tracce di materiali contenenti amianto in aree limitate degli scavi, che avrebbe rallentato ulteriormente le attività;

A livello off-shore, l'autorizzazione all'accesso al pontile da parte del Demanio Marittimo è stata concessa solo a gennaio 2019 con conseguente necessaria riapertura della pratica (che ha

validità di 1 anno, ovvero fino a gennaio 2020) di indagine magnetometrica circa la presenza di ordigni bellici nelle aree interessate.

ii. Contenuti degli allegati della richiesta di proroga:

- **All.to 1:** a) si osserva che la data di fine proroga indicata nelle premesse alla richiesta è di due anni successiva a quella esposta nell'organigramma e, peraltro, non trova conferma in nessuno degli allegati che corredano la richiesta di proroga; b) per quanto attiene le attività off-shore inerenti al prolungamento/adequamento del pontile, si osserva che esse sono iniziate, rispettivamente, a settembre 2018 per il prolungamento e, solo a dicembre 2020, per quelle di adeguamento che si concluderanno, per quanto attiene all'adequamento, a luglio 2021 e due mesi dopo per le opere di prolungamento, data la loro stretta interconnessione;
- **All.to 2:** il proponente informa che le attività, al mese di luglio 2020, sono state eseguite in conformità ai documenti di riferimento per il monitoraggio e, in particolare:

Attività di monitoraggio ON-SHORE effettuata:

a) sono stati completati, a dicembre 2014, i rilievi in fase "ante-operam"; b) per la fase "corso d'opera": a) rilievi acustici trimestrali da marzo 2016 a luglio 2020; b) rilievi di bianco delle polveri e COV tra dicembre e gennaio 2016 e poi misure settimanali (tuttora in corso) nei pressi degli scavi; c) rilievi di bianco delle emissioni odorigene tra dicembre e gennaio 2016 e poi misure settimanali (tuttora in corso) nei pressi degli scavi; d) Rilievi in continuo della qualità dell'aria tramite centraline fisse di stabilimento: in corso; e) Monitoraggio bimestrale, da dicembre 2015 al mese di luglio 2020, della qualità delle acque sotterranee; f) Rilievo *una tantum* delle vibrazioni con campagne a novembre 2016 e maggio e giugno 2019;

Attività di monitoraggio OFF-SHORE effettuata:

1) Rilievi "Ante operam":

○ Monitoraggio mensile della colonna d'acqua tramite rilievo con sonda multi-parametrica, correntometro e prelievo campioni di acqua superficiali e profondi da sottoporre ad analisi previste dal PMA, mensilmente nel periodo novembre 2015 ÷ marzo 2019, ad eccezione del mese di agosto 2017 a causa della temporanea sospensione delle attività;

○ Monitoraggio trimestrale dei sedimenti marini in corrispondenza di n. 4 stazioni previste da PMA, con esecuzione di analisi di laboratorio: eseguite n. 14 campagne di monitoraggio, trimestralmente nel periodo novembre 2015 ÷ marzo 2019, rappresentative dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre;

○ Monitoraggio trimestrale dei mitili (protocollo Mussel Watch) in corrispondenza di n. 2 stazioni previste da PMA con campagne di rilievo da gennaio 2016 a marzo 2019;

○ Rilievo batimetrico tramite multi-beam in corrispondenza dell'area in cui è prevista la costruzione del nuovo pontile: eseguito a ottobre 2016.

2) Rilievi "Corso d'opera":

○ Monitoraggio della colonna d'acqua tramite rilievo con sonda multi-parametrica e rilievo correntometro e prelievo campioni di acqua superficiali e profondi (mensile) da sottoporre alle analisi previste dal PMA in corrispondenza di n.8 stazioni di monitoraggio da aprile 2019 a luglio 2020;

○ Monitoraggio trimestrale dei sedimenti marini in corrispondenza di n. 4 stazioni previste da PMA, con esecuzione di analisi di laboratorio: eseguite n. 5 campagne di

monitoraggio nei mesi di maggio 2019, agosto 2019, novembre 2019, febbraio 2020 e maggio 2020;

o Monitoraggio trimestrale dei mitili (protocollo Mussel Watch) in corrispondenza di n. 2 stazioni previste da PMA: eseguite n. 5 campagne di rilievo nei periodi maggio/giugno 2019, agosto/settembre 2019, novembre/dicembre 2019, febbraio/marzo 2020 e maggio/giugno 2020;

o Rilievo una tantum delle vibrazioni: eseguita n. 1 campagna nel mese di giugno 2019, in corrispondenza di n. 1 stazione di misura ubicata lungo la direzione sorgente-recettore.

- o **All.to 3:** il proponente espone una tabella di dettaglio, riferita distintamente alle prescrizioni VIA e a quelle AIA, che fornisce i testi delle prescrizioni, i riferimenti documentali da considerare per avere un quadro delle attività espletate fino alla richiesta di proroga in esame, lo stato delle attività di ottemperanza di cui ai due predetti decreti MATTM, descritto attraverso tre possibili indicazioni per ciascuna prescrizione (SI/NO/parziale) e brevi note e descrizioni di accompagnamento (chiamati “riferimenti”, in tabella). Nello specifico, le prescrizioni sono riportate come tutte attuate nel periodo giugno 2014- febbraio 2015, tranne che:

- Art. 1, lettera A), n. 3 (ovvero 1.A.3) Aree SIN (prot. n. RAFTA/DIR/LA/221 del 19/11/2014) che riguardava due lotti distinti (doc. 68555, figura 3a), ovvero quelli destinati:

- 1. ai due nuovi serbatoi per il greggio Tempa Rossa denominati T-3009 e T-3012: si dichiara completata bonifica e, dal febbraio 2019 al febbraio 2020 completato collaudo insieme ad ARPA Puglia. Il proponente dichiara che si è ora (dicembre 2020) in attesa di restituzione, da parte dell’Autorità competente, dei certificati di avvenuta bonifica;

- 2. al nuovo attraversamento ferroviario (area ex sottopasso ferroviario): si dichiarano interventi di bonifica in corso di realizzazione, anche se non è allegata documentazione attestante una descrizione e/o lo stato di queste attività;

- Art. 1, lettera C), n. 7 (1.C.7), introdotta dal MIBACT, che recitava: *“Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell’elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011”*. Il proponente, oltre ad indicare “solo parzialmente” nella tabella per lo stato di attuazione senza nessuna indicazione quantitativa, dichiara in proposito - molto genericamente, non facendo riferimenti di tipo temporale - *“Le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto prescritto”*;

- o **All.to 4:** I contenuti dell’allegato 4 al documento prot. MATTM 68555/2020, denominato *“Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento*”, che descrive i cambiamenti intercorsi dal 2011 ad oggi (biennio 2018-2019), si possono sintetizzare in:

- a) paragrafo 1 (§1): descrizione iter autorizzativo;

- b) (§2): descrizione progetto originario (Tempa Rossa);

- c) (§3): descrizione dell’adeguamento progettuale (adeguamento pontile) in corso di approvazione (attualmente in procedura di verifica di assoggettabilità, ID-VIP 5317);

d) (§4, regime vincolistico): descrizione delle novità programmatiche sul territorio di insediamento della raffineria intercorse rispetto al 2011;

e) (§5): aggiornamento delle condizioni ambientali di riferimento rispetto al 2011 (anno di riferimento del decreto di compatibilità ambientale del progetto Tempa Rossa).

Per i paragrafi 1,2 e 3, si rimanda alla documentazione specifica di riferimento relativa all'ID-VIP 5317 (verifica di assoggettabilità).

Nel paragrafo 4, si riportano info sulle novità programmatiche intercorse dall'epoca dell'autorizzazione concessa con il DM 573/2011, delle quali la più significativa è costituita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, avvenuta con DGR n.176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015. Gli interventi sull'area della raffineria, ovvero il progetto Tempa Rossa, in esame per la richiesta di proroga (già sottoposto a VIA, vedi DM 573/2011) e quello di adeguamento strutturale del pontile esistente in questione (ID VIP 3517). Il PPTR individua nell'Arco ionico tarantino l'area della Raffineria e il proponente rileva che in esso “... *non è presente alcun obiettivo direttamente riferibile agli interventi in progetto*”. Pertinente anche, nel merito, l'intesa intercorsa tra il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT), ai sensi dell'articolo 38 comma 5 delle NTA del Piano (DCC di Taranto 107/2019 del 06/06/2019). Infine, il proponente sottolinea che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto “*Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice*”.

Per quanto riguarda altri Piani – PTCP della Provincia di Taranto, il Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto, il Piano Regolatore Portuale del Porto di Taranto, il Piano regionale delle coste (PRC), il Piano di Tutela delle acque (PTA), il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - il punto 4.2 dell'all.to 4 sintetizza la situazione ovvero che l'area di realizzazione dell'intervento è già stata oggetto di considerazione nei predetti piani con esiti che non prevedono alcuna restrizione o vincolo.

Nel paragrafo 5 dell'all.to 4 sono riportati sinteticamente i risultati dell'analisi di aggiornamento delle condizioni ambientali e delle valutazioni fatte per ciascun comparto in riferimento ai dati di baseline iniziali ed a quanto riportato negli studi di impatto ambientale già precedentemente condivisi e approvati. Di seguito sono sintetizzati le risultanze di tale analisi per specifico comparto ambientale.

➤ Qualità aria

- Per arrivare a delle conclusioni che siano rappresentative di eventuali cambiamenti ambientali occorsi sul territorio di insediamento della raffineria ENI per il comparto aria, ENI ha confrontato - per i due bienni 2010-2011 e 2018-2019 - i dati raccolti da 5 stazioni fisse di misurazione della qualità dell'aria. Gli inquinanti monitorati (anche se non da tutte le centraline) sono NO₂, SO₂, CO, benzene e particolato (PM_{2,5} e PM₁₀) tranne che l'Ozono. Quattro centraline sono relative all'area di Taranto e 1 a quella di Statte, anche se quest'ultima (Ponte Wind) non è stata attiva nel biennio 2018-2019. Le stazioni fisse di misurazione contigue alla raffineria sono quelle di Machiavelli e di Archimede. Come emerge dalla Tabella 5.1.1b, gli inquinanti per i quali sono disponibili tutti i dati per entrambi i già menzionati bienni sono l'NO₂, il PM₁₀ e l'SO₂. Per il PM_{2,5} dati per i due bienni sono comunque disponibili per la centralina di Machiavelli. Comunque, i dati raccolti sono statisticamente utilizzabili per tutti gli inquinanti, rappresentando un livello di disponibilità dei dati superiore al 90%, come richiesto dalla normativa per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

- NO2- Il proponente (Tabella 5.1.1c) fa osservare che dai “... *valori riportati nella stessa tabella emerge che la soglia di allarme di 400 µg/m³ non è mai stata raggiunta e che il limite orario di 200 µg/m³ - da non superare per più di 18 volte nell’anno civile - è sempre stato rispettato per tutte le stazioni di monitoraggio. Inoltre, il limite della media annua di NO₂, sempre rispettato presso tutte le stazioni, risulta in riduzione nel biennio 2018-2019 rispetto al biennio 2010-2011*”.

- SO₂- Il proponente fa osservare che, in entrambi i bienni di riferimento, non si sono mai avuti superamenti del limite orario, di quello giornaliero e/o della soglia d’allarme. Anche la media annua, riferibile alla tutela della vegetazione, “... *mostra sempre valori molto ridotti*”.

- CO- Si informa che non tutte le stazioni sono dotate di analizzatori per questo inquinante e che, comunque, il limite del massimo giornaliero della concentrazione media mobile su otto ore e pari a 10 mg/m³ (d.lgs. 155/2010) è sempre rispettato.

- Benzene- il proponente riporta che: “... *il valore limite relativo alla media annua di C₆H₆, (pari a 5 µg/m³) risulta sempre ampiamente rispettato e i valori disponibili si presentano in riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019*”.

- Particolato- il proponente riporta per il PM₁₀ che “... *il limite della media annuale per la protezione della salute umana (40 µg/m³) risulta sempre ampiamente rispettato nei bienni 2010-2011 e 2018-2019, mentre nel biennio 2010- 2011 il limite dei 35 superamenti della media giornaliera di 50 µg/m³ non è stato rispettato nel 2011 nelle stazioni Taranto – Archimede e Taranto – Machiavelli, mentre è sempre stato rispettato nel biennio 2018- 2019. I valori disponibili si presentano in riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019*”. Per il PM_{2,5} “*Dal confronto tra le concentrazioni medie annuali di PM_{2.5} ed il valore limite annuale di 25 µg/m³, si osserva che esso risulta sempre rispettato presso tutte le stazioni nel periodo considerato, con una tendenza alla riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019*”.

I dati analizzati per gli inquinanti evidenziano che lo stato di qualità dell’aria presso l’area di Taranto si è mantenuto sostanzialmente buono tra il biennio 2010-2011, corrispondente al periodo di emissione del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011, e che (anzi) per molti parametri si rilevano valori in riduzione nel biennio 2018-2019.

➤ Ambiente idrico superficiale, sotterraneo e marino

Il proponente informa che tutti gli elementi di idrografia superficiale inerenti l’Arco Jonico sono ubicati ad una distanza superiore a 2 chilometri dall’area di intervento.

Per quanto attiene all’ambiente idrico sotterraneo, la falda superficiale sottostante le aree di Raffineria interessate dal progetto Tempa Rossa è costantemente monitorata in ottemperanza a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio Ambientale approvato dalle PP.AA. attraverso il controllo periodico delle acque di 10 dei 118 piezometri già presenti presso la Raffineria, scelti sulla base della loro ubicazione rispetto alle opere di intervento del progetto. In particolare, sono stati eseguiti i campionamenti in fase *ante-operam* (con cadenza semestrale luglio – dicembre 2014) e in fase di cantiere (con cadenza bimestrale ed eventuale infittimento nel corso delle fasi critiche di cantiere da gennaio 2015).

Il proponente sottolinea che “... le attività di monitoraggio eseguite hanno evidenziato, per quanto concerne la tipologia di parametri e gli ordini di grandezza delle concentrazioni rilevate, una sostanziale continuità nel tempo, pertanto per tale componente non registrandosi effetti negativi e significativi sullo stato di qualità ambientale pregresso”.

Relativamente all'ambiente idrico marino, nella relazione si precisa che il Pontile Petroli, dove si sviluppa il progetto, è situato all'interno del Mar Grande presso la costa settentrionale e che le onde provenienti da Sud-Ovest possono raggiungerlo solo marginalmente, con i valori massimi di altezza d'onda significativa che non risultano essere maggiori di 0,5 m e che i valori di marea astronomica sono molto modesti.

Per quanto attiene agli impatti delle attività della raffineria, il proponente fa osservare che le acque reflue e meteoriche incidenti sulle aree interessate dagli interventi sono raccolte dalla fognatura oleosa di raffineria e sottoposte a trattamento. Di conseguenza, il proponente ritiene che non si rilevano impatti significativi a carico di questa componente, né in fase di costruzione né in fase di esercizio.

➤ Qualità dei suoli

i. On-shore

Si dichiara di essere (dicembre 2020) in attesa di restituzione, da parte dell'Autorità competente, del certificato di avvenuta bonifica, corredato dei relativi rapporti di prova analitici, propedeutici alla emissione della certificazione finale da parte della Provincia di Taranto (art. 1 comma 5 Decreto Direttoriale n. 5389/TRI/DI/B/ del 17/10/2014). Anche per la realizzazione del nuovo attraversamento ferroviario (area ex sottopasso ferroviario) gli interventi di bonifica prevederanno lo scavo e la gestione del terreno contaminato presso impianti di recupero/smaltimento esterni autorizzati, secondo le modalità previste e descritte all'interno dei documenti progettuali approvati (cosiddetta Variante PDDBS e PDU).

ii. Off-shore

L'area di prolungamento del Pontile Petroli della Raffineria ENI, in fase di realizzazione, ed il successivo Progetto di adeguamento del Pontile Petroli esistente, attualmente soggetto a procedimento di verifica di assoggettamento a VIA (ID VIP 5317 - prot.0047271 del 22/06/2020), interessa una porzione assai ridotta del bacino portuale di Taranto, ubicata nella parte settentrionale del Mar Grande, tra gli sporgenti (moli) del porto industriale e Punta Rondinella.

La cosiddetta “rada di Mar Grande”, entro cui è ubicato il Pontile Petroli oggetto di intervento, è interamente compresa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) che circoscrive l'area industriale di Taranto e gli specchi acquei prospicienti, comprende le aree marine del Mar Piccolo, Mar Grande e l'area ad ovest di Punta Rondinella. Lo stato qualitativo dei sedimenti nell'area di intervento (Mar Grande Lotto I) è stato indagato nel 2008 da Sviluppo Italia Aree Produttive, che ha eseguito la caratterizzazione ambientale dell'area Mar Grande, sotto la supervisione di ICRAM (oggi ISPRA), al fine di valutare il grado di contaminazione di sedimenti e la relativa potenziale pericolosità per l'ambiente acquatico. I dati raccolti sono stati elaborati ottenendo la distribuzione delle concentrazioni degli inquinanti nell'area del Mar Grande per determinare i volumi di sedimento da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Tale contaminazione si esaurisce entro il primo metro di sedimento indagato ed è relativa prevalentemente a metalli ed elementi in tracce, nello specifico Mercurio (Hg) e Piombo (Pb) ed in misura minore Zinco (Zn) e Rame (Cu). La contaminazione dovuta ai composti organici risulta molto meno evidente.

Il proponente dichiara che, sulla base dei risultati delle indagini effettuate, si può affermare che nelle aree direttamente interessate dal prolungamento del Pontile Petroli e dall'adeguamento del Pontile Petroli esistenti i sedimenti non presentano concentrazioni di contaminanti superiori alla soglia di intervento stabilita da ICRAM.

Inoltre, il proponente dichiara che tutti i risultati delle indagini effettuate hanno evidenziato l'assenza di contaminazione nei sedimenti e di perturbazioni nell'ambiente acquatico; in particolare:

- ✓ Rilievi da sonda multiparametrica e rilievi correntometrici della colonna d'acqua: in concomitanza con le attività di posa dei pali si sono registrate occasionali variazioni dei trend unicamente per il parametro torbidità, in corrispondenza della parte alta e della parte bassa della colonna d'acqua indagata. I valori registrati risultano nella maggior parte delle stazioni, dello stesso ordine di grandezza di quelli già registrati nel periodo antecedente la posa in opera dei pali;
- ✓ Analisi chimiche della colonna d'acqua: non si sono rilevati impatti significativi legati alle attività di posa dei pali per il prolungamento del Pontile Petroli. Lievi innalzamenti dei valori in concomitanza con le attività di posa dei pali sono stati registrati per alcune sostanze: azoto nitrico e azoto nitroso, idrocarburi totali n-esano, zinco;
- ✓ Analisi chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti: non si sono rilevati impatti significativi;
- ✓ Caratterizzazione comunità macrozoobentos dei sedimenti: non si sono rilevati impatti significativi;
- ✓ Monitoraggio del bioaccumulo nei mitili (protocollo Mussel Watch su *M. galloprovincialis*): non si sono rilevati impatti significativi.

➤ Biodiversità

i. *On-shore*

Il proponente ricorda che “... il Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e ss.mm.ii. circa la valutazione di incidenza riconosceva che le uniche interferenze, per quanto riguarda le opere on-shore, sulle aree Rete Natura sopra individuate era riconducibile alle emissioni in atmosfera, costituite - durante la fase di cantiere - da emissioni di polveri prodotte durante la movimentazione delle terre e dalle emissioni gassose dei mezzi d'opera utilizzati” e che, dato l'ambiente urbanizzato (ovvero cenosi ampiamente adattate alle attività antropiche), potevano escludersi impatti o interferenze su questo comparto, data anche la distanza dalle aree ZSC limitrofe.

Si riporta anche che “Le emissioni generate dal progetto in fase di esercizio, sia a terra sia a mare, sono essenzialmente diffuse e fuggitive...” dato che “... le uniche emissioni convogliate risultano essere quelle discontinue dell'impianto di recupero vapori”. Chiarisce anche che le emissioni più significative sono quelle diffuse dai serbatoi “... caratterizzate da ricadute locali adiacenti alla Raffineria, non ... in grado di variare la qualità dell'aria su area vasta”.

ii. *Off-shore*

Per quanto riguarda gli interventi off-shore, il proponente ritiene che “... gli impatti sono legati essenzialmente alla fase di costruzione in cui le attività di infissione dei pali per la realizzazione del prolungamento del pontile e per l'adeguamento di quello esistente possono indurre la risospensione di sedimenti”. Si riferisce anche di un'area “... interessata dai lavori e collocata sottocosta in un ambito portuale che ha già subito importanti trasformazioni, come testimoniato dalla diffusa presenza di matita morta di *Poseidonia Oceanica* che rappresenta ciò che rimane di una vasta prateria di *Posidonia*

oceanica che un tempo occupava il fondo del Mar Grande". Per questo, il proponente ritiene "... *gli impatti derivanti dalla sottrazione di habitat trascurabili*". In merito agli impatti riferibili alla torbidità dell'acqua dovuta alle attività di infissione dei pali di consolidamento del pontile, il proponente dichiara di poter contenere l'intensità del fenomeno con l'adozione di tecniche specifiche, rendendola paragonabile a quella risultante da medie mareggiate o da manovre di navi nell'area in esame. Dichiara, senza però riferimenti a dati puntuali, che "... *il monitoraggio ambientale effettuato in sito durante le attività di prolungamento del pontile hanno permesso di escludere la presenza di contaminanti nei sedimenti e che dunque l'eventuale torbidità possa diffondere sostanze pericolose*". Conclude l'analisi su questo comparto dicendo che "... *le verifiche effettuate nello Studio Preliminare Ambientale relativo all'intervento di adeguamento del Pontile Petroli esistente ha permesso di escludere interferenze del progetto con le misure di conservazione applicabili alla ZSC in parola precisate dal Regolamento Regionale 6/2016 così come modificato dal Regolamento Regionale 12/2017*".

➤ Rumore

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del 1999 (poi ridefinito per adeguarlo alla legge regionale Puglia n. 3/2002) è ancora in attesa di approvazione definitiva dalla Provincia di Taranto. Per questo, il proponente riferisce che i limiti acustici sono fissati dall'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (doc. 68555, vedi tab. 5.6.a). L'impatto acustico è previsto solo in fase di cantiere. Il proponente conclude che le emissioni sonore indotte dal cantiere per la realizzazione dell'adeguamento del Pontile Petroli risultano non significative rispetto al clima acustico attuale (nell'area industriale), oltre ad essere temporanee e reversibili.

➤ Paesaggio

Per quanto attiene alla componente paesaggio, il progetto Tempa Rossa ha dovuto ridurre il proprio impatto paesaggistico nei confronti del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, che è collocato all'interno della Raffineria di Taranto.

Ciò ha portato a un progetto di mitigazione paesaggistica che, influenzando sulla collocazione - sia planimetrica che di posizione - dei due nuovi serbatoi T3012 e T3009, diminuiti nella loro altezza rispetto alle previsioni iniziali, ha ridotto significativamente l'ingombro visivo determinato dalla loro realizzazione sull'orizzonte osservabile dalla copertura di Santa Maria della Giustizia, non interferendo con la linea d'orizzonte né con le porzioni di mare osservabili dalla stessa copertura.

A ciò si dovranno accompagnare ulteriori interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al Complesso di Santa Maria della Giustizia già previsti, ma non ancora attuati.

▪ **CONCLUSIONI DELL'ANALISI ENI SUI TEMATISMI AMBIENTALI**

Le conclusioni dell'analisi sono riportate nella Tab. 6a delle conclusioni valutative (§6) inerenti al confronto della situazione ambientale del biennio 2010-2011 e quello 2018-2019 nell'area della raffineria di Taranto. La tabella sintetizza gli impatti attesi per effetto dell'progetto sulle componenti ambientali.

In particolare, si adotta l'approccio utilizzato nella sintesi non tecnica *SIA – Sintesi Non Tecnica – Raffineria di Taranto – Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa*, URS Italia gennaio 2011 - in seguito *SIA 2011*) che prevede quattro categorie di impatto:

- o Impatto positivo – quando l'intervento va a determinare una variazione migliorativa della qualità delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto nullo – quando l'intervento non determina alcuna variazione della qualità delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto neutro - quando l'intervento, pur non essendo migliorativo, non determina una compromissione delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto negativo - quando l'intervento va a determinare una variazione peggiorativa della qualità delle matrici ambientali coinvolte rispetto alla situazione attuale.

Il proponente riporta così la valutazione comparativa relativamente alla situazione originaria del progetto tempa Rossa e quella inerente all'adeguamento del pontile esistente (oggetto collaterale di verifica di assoggettabilità a VIA (in corso), ID-VIP 5317):

“In conclusione, sulla base delle informazioni reperite e riportate nel presente documento, tenuto conto del contesto territoriale, ambientale e urbanistico nel quale si colloca il progetto, analizzati gli impatti ambientali indotti dal progetto esaminato nelle fasi di costruzione ed esercizio, alla luce degli interventi di mitigazione e delle procedure adottate per la salvaguardia della qualità ambientale e della sicurezza, è possibile ragionevolmente ritenere che gli interventi in progetto non determineranno effetti significativi negativi per l'ambiente e per l'uomo, confermando la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali valutate con i Decreti VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e n. 373 del 17/12/2017”.

iii. Nota di ARPA Puglia in relazione alle operazioni di bonifica in attuazione della prescrizione 1.A.3 del DM 573/2011

Nella nota si rammenta che “... i lavori inerenti al progetto ‘Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune di Taranto’, potessero iniziare soltanto in presenza di certificazione di avvenuta bonifica da parte dell’Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell’intervento”. Si ricorda anche che, allo stato, si è già ottenuto il nulla osta relativamente alla realizzazione di lavori in aree (a terra e a mare) che non richiedevano bonifica alcuna. Per quanto attiene alle aree da bonificare, ARPA Puglia informa che, prima del loro riutilizzo (lavori di installazione dei serbatoi, ecc.), è necessario sia il collaudo della bonifica del sottosuolo sia “... l’attestazione dell’esecuzione delle attività ed eventuali interventi di messa in sicurezza operativa (MISO)”. L’ENI S.p.A. ha completato, tra luglio e novembre scorsi, la rimozione dei terreni contaminati dove posizionare i serbatoi, rendendo noti ad ARPA Puglia i risultati analitici relativi alle pareti e ai fondi scavi. Inoltre, ARPA Puglia informa che, ad agosto scorso, avendo riscontrato valori di contaminazione per il punto di verifica denominato Thiessen 7, molto prossimi alle CSC (all.to 5, parte IV del d.lgs. 152/2006) “... è stato anche chiesto alla Società di dettagliare l’intervento di MISE[O] previsto”. ENI S.p.A, informa ARPA Puglia, in data 13/11/2020 ha riscontrato tale richiesta impegnandosi a trasmettere un “... un report tecnico-descrittivo di dettaglio propedeutico all’emissione della certificazione dell’avvenuta attivazione degli interventi di MISO da parte degli Enti Preposti (rif. art. 1, comma 5 del Decreto MATTM prot. n. 5389/TRI/DI/B/del 17/10/2014)”. Inoltre, anche su un’altra area di verifica delle attività di bonifica (cosiddetta Thiessen 5), ARPA Puglia informa come (sia da parte ARPA Puglia che da ENI S.p.A.) si sia “... riscontrato il superamento delle

CSC di cui alla tabella 1b allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 per idrocarburi pesanti e leggeri. Conseguentemente si rende necessaria l'implementazione delle attività di MISO".

Conclusivamente, ARPA puglia afferma: "Pertanto, ad oggi, non essendo stati completati i lavori relativi alla Variante del Progetto di Bonifica approvato dal Decreto n. 5389/tri/d/b del 17/10/2014, comprensivi di bonifica dei suoli e attività di MISO, non è possibile emettere la relazione tecnica di competenza che, ai sensi dell'art. 248, comma 2 del Dlgs 152/2006, attesti la corretta esecuzione ed il completamento della Variante, così come richiesto dalla prescrizione n. 5 del decreto di approvazione della variante stessa".

iv. Analisi dei temi ambientalmente rilevanti: permanenza delle condizioni di riferimento degli atti istruttori rispetto allo stato attuale della pianificazione e del sistema dei vincoli

Il progetto (ID-VIP 5630) per il quale si sta chiedendo la proroga di validità del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al DM 573/2011, rimane da completare sia per la parte delle attività progettuali che amministrative relativamente a due ambiti di intervento:

- o Il completamento delle operazioni di bonifica e/o MISO in assolvimento delle prescrizioni 1.A.3 e 1.C.7 di cui ai DM 573/2011 e DM 373/2017 di cui alla nota ARPA Puglia del 19/11/2020 e atti connessi;
- o Esecuzione delle operazioni di consolidamento del pontile petroli a seguito di necessità infrastrutturali emerse solo ora in fase di progettazione esecutiva e per le quali si è in fase di completamento dell'istruttoria di cui all'ID-VIP 3517 di verifica di assoggettabilità, attualmente in corso di svolgimento da parte di CTVA.

L'assolvimento delle iniziative collegate al primo dei due ambiti predetti è direttamente – COME PREVISTO ORIGINARIAMENTE - sotto il controllo tecnico di Arpa Puglia Per il secondo ambito, nel corso dell'istruttoria saranno considerate ed eventualmente assunte tutte le prescrizioni atte a garantire che i lavori di realizzazione dell'adeguamento del pontile consentano, comunque, il perdurare delle condizioni ambientali attualmente in essere.

In ogni caso, le due iniziative rappresentano azioni amministrative ineludibili per il completamento della realizzazione del progetto Tempa Rossa per il quale si è originariamente emesso il provvedimento di compatibilità ambientale recante DM 573/2011 e DM 373/2017.

v. Conclusioni

- o Alla luce delle analisi condotte e delle considerazioni conclusive esplicitate, le analisi e valutazioni effettuate nello Studio di Impatto Ambientale - ad esclusione di quelle ancora da effettuare ma già organizzate sui lavori, rispettivamente, di bonifica in attuazione della prescrizione 1.A.3 e di sistemazione 1.C.1 (MIBACT), nonché quelle che origineranno per effetto della conclusione del procedimento in corso di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'ID-VIP 5317 - possono ritenersi attualmente ancora valide; pertanto, con il presente si richiede la proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale del DM n. 573 del 27/10/2011, modificato con DM n. 373 del 27/12/2017, al fine di consentire di poter completare nei prossimi 48 mesi, fino al 23/11/2024 il quadro degli interventi del progetto medesimo.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- La documentazione predisposta dal Proponente a supporto della richiesta di proroga di 4 anni riporta che:
 - o le tempistiche necessarie per le attività progettuali esecutive, per l'espletamento delle conseguenti verifiche di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale e per le attività di realizzazione, non hanno a oggi consentito di completare tutti gli interventi previsti dal Progetto "Tempa Rossa";
 - o la richiesta di proroga in esame persegue il duplice obiettivo di consentire l'adeguamento del pontile petroli, necessità emersa solo in fase di progettazione esecutiva del prolungamento dello stesso (già autorizzato dal DM 573/2011) nonché di consentire la conclusione delle attività di bonifica, anch'esse già previste in termini di prescrizioni nel progetto Tempa Rossa e realizzate sotto il controllo di ARPA Puglia;
 - o per le opere di adeguamento del pontile petroli esistente (da realizzare parallelamente a quello di allungamento dello stesso) è in corso l'istruttoria (ID-VIO 5317) di verifica di assoggettabilità a VIA che richiederà il tempo necessario per il suo completamento;
 - o la documentazione predisposta dal Proponente a supporto della richiesta di proroga di quattro anni a seguito dell'analisi conferma la permanenza delle condizioni di riferimento degli atti istruttori rispetto allo stato attuale della pianificazione e del sistema dei vincoli;
 - o non si rileva, inoltre, una variazione dei rapporti di interrelazione tra le aree sottoposte a tutela e gli interventi da realizzare, in quanto sulla stessa area insistevano, già all'epoca della procedura di VIA, gli stessi vincoli;
 - o le analisi condotte come strumento di orientamento offerto per le valutazioni da parte dell'Autorità competente in merito alla proroga richiesta, confermano per i suddetti "Temi ambientalmente rilevanti" l'assenza di variazioni rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che nel corso degli anni a partire dalla data di emissione del Decreto VIA fino a oggi si sono susseguite e concluse numerose procedure di ottemperanza in risposta a singole o molteplici prescrizioni riferite a specifiche tematiche ambientali,

FATTO SALVO che, nel periodo di proroga, sarà cura del Proponente sanare le ottemperanze parziali o mancate relative alle prescrizioni 1.A.3 e 1.C.7. e ottenere le relative certificazioni, nonché di ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno emanate per effetto della conclusione del processo istruttorio in corso per la verifica di assoggettabilità a VIA delle opere di adeguamento strutturale del pontile petroli esistente, di cui all'ID-VIP 5317.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

parere favorevole alla concessione della proroga del termine previsto dal D.M. n. 573 del 27/10/2011, modificato dal D.M. 373 del 27/12/2017 relativo al progetto “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa”, per la realizzazione delle opere per una durata di ulteriori 48 mesi rispetto al termine originario ovvero fino al 23/11/2024 con la seguente condizione:

Condizione ambientale	1
Macrofase	In corso d’opera
Fase	Realizzazione dei lavori
Ambito di applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà relazionare sulla permanenza dei presupposti posti alla base degli atti istruttori rispetto alle attuali condizioni di contesto ambientale, territoriale e pianificatorio, rappresentate da ciascun tema centrale, a seguito di variazione degli stessi atti istruttori qualora significativa ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale
Termine avvio Ottemperanza	Verifica Prima della conclusione dei lavori di adeguamento del pontile, oggetto di verifica
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	ARPA Puglia

Il Presidente della Commissione

Ing. Luigi Boeri

BOERI

LUIGI

24.12

.2020

15:23:08

UTC





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class 34.43.01 / fasc. 8.22.1/2019

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5630]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto:

TARANTO: Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa.

Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale".

Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011, già oggetto di proroga con DM n. 373 del 17/12/2017.

Proponente: ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e, p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 5630]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali*".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "*Ministero della cultura*".

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovra regionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la Società ENI S.p.A., con nota prot. RFTA/DIR/MT/264 del 03/09/2020 ha presentato, ai sensi dell'art. 25, co.5 del D. Lgs. n. 152/2006, all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a questo Ministero, istanza di proroga di 48 mesi del decreto VIA n. 573 del 27/10/2021, già oggetto di proroga con DM n. 373 del 17/12/2017, per la realizzazione del progetto di "Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa", allegando il "Cronoprogramma attività Progetto Tempa Rossa", lo "Stato di avanzamento del Piano di monitoraggio ambientale", lo "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27 ott. 2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n. 373 del 27.12.2017", la "Relazione ambientale" attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento.

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 93664 del 16/11/2020 ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, evidenziando alla Commissione tecnica VIA e VAS la necessità di acquisire "quanto prima" le proprie valutazioni, in considerazione che il 23/11/2020 sarebbe stata la data di scadenza del provvedimento di VIA del 2017.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (d'ora in poi "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 34741 del 27/11/2020 ha chiesto all'allora Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto di comunicare se si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, nell'ambito della procedura di impatto ambientale conclusasi



con il citato provvedimento di VIA n. 573/2011 e nel procedimento di proroga di cui al DM n. 373/2017, ai fini della concessione della proroga richiesta.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6232 del 22/01/2021, l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha trasmesso il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 37 del 21/12/2020.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP** con note prot. n. 2707 del 27/01/2021 e prot.n. 6824 del 02/03/2021 ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di trasmettere le proprie valutazioni ai fini della proroga richiesta dalla Società ENI S.p.A.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. RAFTA/DIR/MT/465 del 16/03/2021, la **Società ENI S.p.A.** ha trasmesso alla competente Soprintendenza e alla Direzione generale ABAP delle *Integrazioni volontarie* riferite a "puntuali aggiornamenti in relazione allo stato di avanzamento delle prescrizioni di cui all'articolo 1, lettera C n. 1÷9 del Decreto VIA/AIA" n. 573/2011, nonché della successiva proroga di cui al DM n. 373/2017.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1460 del 18/03/2021, la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< Con riferimento all'oggetto questa Soprintendenza, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa relativa a quanto riportato in argomento, fa riferimento ai Decreti rilasciati sul progetto e riporta di seguito il proprio parere di competenza.

Sulla scorta degli elementi a disposizione, questo Ufficio ritiene di confermare quanto già indicato in merito al progetto iniziale e rimane in attesa dell'esecuzione, da parte della Società proponente, delle prescrizioni riportate nei Decreti di VIA citati in premessa relativamente agli aspetti di propria competenza che, ad oggi, risultano solo parzialmente ottemperati.

Da quanto riportato dal proponente nella Richiesta di proroga di validità del Decreto VIA/AIA, allegata alla nota della DG ABAP – Servizio V, in argomento, le attività previste in progetto, sia a terra sia off-shore, non sono state completate per ritardi generati da una serie di circostanze (rallentamento dei lavori di scavo relativi al progetto di bonifica e al differimento della movimentazione delle terre da scavo per le quali sarà necessario attendere la conclusione dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla SS 106 "Ionica", da poco iniziati; necessità di adeguamento delle strutture del Pontile Petroli) che hanno generato il differimento delle attività che, secondo quanto dichiarato da ENI R&M Spa, non si potranno concludere prima del settembre 2021.

Per quel che riguarda le prescrizioni della sezione C) del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011, parzialmente modificate dal successivo DM n. 373 del 17.12.2017, questa Soprintendenza fa presente che non risultano ad oggi del tutto ottemperate le prescrizioni C4) (così come modificata dal successivo del DM n. 373 del 17.12.2017), C5 e C6) del DM VIA/AIA n.573 del 27.10.2011, ad eccezione della collocazione dei due nuovi serbatoi T3012 e T3009, diminuiti di altezza rispetto alle previsioni iniziale per ridurre l'impatto visivo determinato dalla loro realizzazione sull'orizzonte osservabile da Santa Maria della Giustizia, sebbene la ex Soprintendenza ABAP per le Province di Lecce Brindisi e Taranto abbia avviato con la Dirigenza dell'ENI una serie di contatti per la definizione di tutto quanto previsto nelle disposizioni dei succitati Decreti.

Allo stato attuale, non risulta agli atti della Soprintendenza la presentazione, da parte del proponente, di un progetto specifico per il miglioramento dell'assetto dal punto di vista paesaggistico della zona interessata dalla presenza del complesso di Santa Maria della Giustizia, anche in relazione allo spostamento o alla riduzione dell'area destinata a "magazzino e deposito di fusti olii" limitrofo allo stesso complesso (prescrizione C5 VIA/AIA n.573 del 27.10.2011).

Con riferimento alla prescrizione C5 del DM di proroga n. 373/2017, inerente la riduzione delle emissioni odorigene, si prende atto di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nel documento relativo allo stato di avanzamento delle attività prescritte con i decreti già rilasciati riguardo alla implementazione di una serie di interventi finalizzati proprio alla minimizzazione delle emissioni odorigene e si riferisce che, a seguito di



26/03/2021

sopralluoghi presso il complesso monumentale si è comunque rilevata una persistenza delle emissioni odorigene.

Possano, invece, considerarsi parzialmente ottemperate le prescrizioni C1), C2), C3) del VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 per quanto riferibile alle attività di archeologia preventiva e di sorveglianza archeologica delle aree interessate dai lavori di scavo e di movimento terra, nell'ambito delle operazioni di "Realizzazione dei movimenti terra e area accumulo est relativi al progetto Tempa Rossa Storage Tanks" che hanno interessato l'area di stoccaggio dello stabilimento denominata Area di Bonifica – zona 1, destinata ad accogliere i depositi di materia prima ed altre aree destinate ad essere sede di impianti di servizio connessi al medesimo; la zona 2, ubicata a nord di questa, denominata Area Utilities; la zona 4, denominata Area Antincendio, ubicata a nord-est dell'area di bonifica e delimitata ad ovest dalla strada (di raffineria) n. 107, entro i cui confini, sono stati effettuati gli scavi per la messa in opera di due serbatoi per l'acqua.

Tali attività, che hanno avuto inizio il 09/05/2018 e che sono tuttora in corso, sono state verificate nel corso di sopralluoghi periodici da parte del funzionario responsabile del territorio di Taranto afferente a questa Soprintendenza e sono rilevabili dai reports e da altra documentazione inviata alla Scrivente, in corso d'opera, dagli archeologici della Società incaricata del controllo dei lavori.

Nel periodo considerato, le attività di sorveglianza hanno consentito di escludere la presenza di tracce di frequentazione antropica di età pre-industriale sia in Area di Bonifica che in Area Utilities, dove gli scavi hanno raggiunto quasi dappertutto il substrato geologico, mentre in Area Antincendio sono state oggetto di scavo stratigrafico e di documentazione una serie di evidenze archeologiche riconducibili ad un impianto produttivo agricolo, verosimilmente destinato alla coltivazione della vite, databile in età ellenistica (IV-III sec. a.C.).

Poiché il rischio archeologico nelle aree interessate dal progetto rimane alto, le attività di sorveglianza dovranno continuare ad essere svolte per tutta la durata delle lavorazioni previste in progetto.

Per quanto sopra esposto, visto il parere tecnico della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e Vas n. 37 del 21/12/2020 e considerata la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento per l'area interessata dai lavori in questione, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale (DM n. 573 del 27/10/2011), ritenendo che il prolungamento di ulteriori 48 mesi rispetto al termine già prorogato con DM 373/2017 possa consentire il completamento del quadro degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al Complesso di Santa Maria della Giustizia di stretta competenza di questa Soprintendenza >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 10226 del 26/03/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alle note prot. 34741 del 27.11.2020, 2707 del 27.01.2021 e 6824 del 02.03.2021, con le quali codesto Servizio richiede di valutare la richiesta di proroga di cui all'oggetto, nonché alla nota prot. 1460 del 18.03.2021, con la quale la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio motivato parere.

Vista la nota prot. 465 del 16.03.2021, con la quale ENI S.p.A. comunica, a seguito di richiesta effettuata per le vie brevi, aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento delle prescrizioni impartite dal Ministero nel Decreto VIA/AIA n. 573, rilasciato dal MATTM in data 27.10.2011, così come parzialmente modificate dal successivo DM n. 373 del 17.12.2017;

Preso atto di quanto affermato dalla Soprintendenza in relazione a dette prescrizioni, con particolare riguardo a quelle relative alle problematiche archeologiche, al momento parzialmente ottemperate;

Lo scrivente Servizio condivide pienamente le considerazioni della competente Soprintendenza che, "considerata la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento per l'area interessata dai lavori in questione", nell'esprimere parere favorevole alla proroga in oggetto, valutato il perdurare dell'elevato grado di rischio archeologico nelle aree interessate dal progetto -



confermato anche dal rinvenimento di strutture riconducibili ad un impianto produttivo agricolo, verosimilmente destinato alla coltivazione della vite, databile in età ellenistica (IV-III sec. a.C.) – ritiene opportuno riconfermare le prescrizioni impartite nel citato Decreto 573/2011, così come modificate dal DM di proroga n. 373/2017 >.

CONSIDERATO che il progetto proposto dalla Società ENI S.p.A. è costituito da:

- Interventi off-shore:
 - a) prolungamento del pontile esistente a servizio della Raffineria;
 - b) adeguamento dei servizi ausiliari asserviti al pontile.
- Interventi on-shore:
 - a) due nuovi serbatoi di stoccaggio del greggio Tempa Rossa;
 - b) due nuove aree di pompaggio per la spedizione del greggio Tempa Rossa e del greggio Val d'Agri al nuovo pontile;
 - c) nuova linea di trasferimento del greggio Tempa Rossa dai nuovi serbatoi al nuovo pontile;
 - d) un nuovo impianto di preraffreddamento greggio Tempa Rossa;
 - e) due nuovi impianti di recupero vapori ad integrazione dell'esistente;
 - f) adeguamento/potenziamento servizi ausiliari asserviti alle nuove installazioni on-shore.

VALUTATO che i suddetti interventi si inseriscono in un ambito territoriale caratterizzato dagli impianti della Raffineria, nonché in un'area nella quale sono presenti già da tempo numerosi insediamenti industriali, quali ad esempio la Cementir e l'ILVA.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla **Società ENI S.p.A.** in merito ai motivi posti alla base della richiesta di proroga di cui trattasi, riferiti, per le opere on-shore: alla non completa attuazione della prescrizione di cui all'art. 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA, propedeutica all'inizio dei lavori; a ritardi nella movimentazione delle terre nell'Area Ancillari & Interconnecting in quanto l'autorizzazione Unica è stata ottenuta solo in data 28/03/2018 e per completare la movimentazione delle terre da scavo previste dal progetto è stato necessario attendere la conclusione dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla SS 106 "Ionica" che permette di raggiungere le aree di riutilizzo delle terre da scavo; al rinvenimento, in aree limitrofe agli scavi, di tracce di materiali contenenti amianto, con conseguente riduzione della velocità di scavo, per rimuovere in sicurezza tali materiali; per le opere off-shore: a ritardi nel rilascio della Concessione Demaniale Marittima, ottenuta nel gennaio 2019 e nella conseguente necessità di ripetere l'indagine magnetometrica (superficiale e profonda), valida 1 anno, per la verifica della presenza di ordigni bellici nelle aree interessate; alla necessità di modificare il progetto del pontile petroli, per la cui modifica è stato avviato dalla stessa Società un procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (istanza del 05/06/2020).

VISTO e CONSIDERATO il parere tecnico istruttorio espresso dalla ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee con nota prot. n. 22527 dell'11/07/2011 per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, le cui prescrizioni sono state integralmente riportate nel Decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-573 del 27/10/2011.

VISTO e CONSIDERATO il parere tecnico istruttorio espresso dalla Direzione generale ABAP, prot. n. 28992 del 18/10/2017 ai fini della concessione della proroga dei termini di validità del suddetto Decreto di compatibilità ambientale, parte integrante del DM n. 373 del 17/12/2017.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nella "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento" (Allegato 4 all'istanza di proroga) dove, con riferimento al regime vincolistico dell'area interessata dagli interventi, se ne afferma l'esclusione dalla tutela prevista dall'art. 142, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e quindi dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004, in quanto tale territorio è stato individuato, ai sensi dell'art. 38, co. 5, delle NTA del PPTR, quale area ricadente nelle fattispecie indicate all'art. 142, co. 2, dello stesso decreto legislativo.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

RITENUTA superflua, pertanto, ogni ulteriore considerazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui all'art. 45 (*Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori contermini ai laghi*) delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nel documento denominato "*Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017*", Allegato 3 all'istanza di proroga, e a quanto precisato con le sopracitate *Integrazioni volontarie* del 16/03/2021, per quanto attiene all'ottemperanza alle prescrizioni dettate con i citati decreti di compatibilità ambientale e di proroga.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla prescrizione **C.1** la Società proponente ha precisato che per le attività ivi previste: "*Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti*", ha incaricato archeologi specializzati che operano secondo le direttive della Soprintendenza

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza alla prescrizione **C.2** "*Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera*", e **C.3** "*Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti*", la Società ENI S.p.A. cita, a titolo esemplificativo, la notifica eseguita dalla stessa Società alla competente Soprintendenza (in data 23 settembre 2019) a seguito di ritrovamento di reperti archeologici.

CONSIDERATO che le prescrizioni **C1, C2 e C3**, come riferito dalla competente Soprintendenza con il parere sopra riportato, sono state parzialmente ottemperate, ovvero ottemperate per quanto riferibile alle attività di archeologia preventiva e sorveglianza archeologica inerenti i lavori fino ad oggi eseguiti dalla Società proponente e che pertanto dette prescrizioni (oggi condizioni ambientali) dovranno essere ottemperate per i lavori ancora da eseguire, che comportano operazioni di scavo di qualsiasi entità.

VISTO e CONSIDERATO quanto dichiarato dall'allora competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 16477 del 29/08/2017 - integralmente trascritta nel parere della Direzione generale ABAP prot. n. 28992 del 18/10/2017, di cui al DM n. 373/2017 di proroga - laddove specifica che in considerazione del fatto che la Società ENI S.p.A. non aveva dato seguito a quanto prescritto al C.4) del Decreto di VIA n. 573/2011, di seguito riportato:

C.4) *Nel merito delle proposte opere di compensazione indicate dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nelle note prot. n. 9818 del 20/05/2010 (prot. n. 8353 del 20/05/2010) e prot. n. 10826 del 20/06/2011 (prot. n. 9541 del 27/05/2011) - entrambe le note trascritte integralmente nel presente parere tecnico - considerato che il Complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia è ubicato all'interno dell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame e che la loro attuazione può consentire una positiva ricaduta per il medesimo territorio sia in termini di valorizzazione del complesso monumentale, sia in termini di fruibilità dello stesso da*

7



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

parte delle popolazioni locali, si prescrive che, prima dell'Autorizzazione dell'impianto previsto dalla presente procedura VIA dovrà essere stipulato apposito Accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia per il restauro e consolidamento dello stesso monumento. I tempi e le modalità di realizzazione delle opere di compensazione, come sommariamente indicate nel parere dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 20/06/2011, saranno oggetto dello stesso Accordo. Copia di detto Accordo dovrà essere trasmesso a questa Direzione Generale;

la stessa Soprintendenza ABAP, nel 2016, aveva portato a termine l'intervento di restauro e funzionalizzazione del complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia con fondo POIN 2007/2013, rendendo di fatto inattuabile la prescrizione C4.

RITENUTO di non condividere quanto dichiarato al riguardo dalla Società ENI S.p.A. nelle *Integrazioni volontarie* del 16/03/2021, laddove riferisce che *"Tale prescrizione è stata ottemperata dalla Scrivente"*, considerato quanto sopra precisato.

CONSIDERATO che, come evidenziato nella suddetta nota, la ex Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, in alternativa alla suddetta prescrizione C.4, aveva **ritenuto di subordinare il proprio parere favorevole** alla istanza di proroga dei termini di validità del DM-VIA n. 573/2011 formulata dalla Società ENI S.p.A., alla prescrizione volta alla riduzione delle emissioni di gas maleodoranti provenienti dall'impianto della raffineria in modo da poter consentire una opportuna gestione e valorizzazione del Compendio di S. Maria della Giustizia, dichiarata di interesse culturale con DDR 22/05/2008.

RILEVATO che nel parere della Direzione generale ABAP, prot. n. 28992 del 18/10/2017, e quindi nel DM 373/2017 è stato erroneamente riportato che l'ulteriore prescrizione ivi indicata:

1. *Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento*

avrebbe sostituito la prescrizione C.5, anziché la prescrizione C.4, che di fatto non era più attuabile da parte della Società proponente.

CONSIDERATO che la prescrizione **C.5** (contenuta nel DM-VIA n. 573/2011), dettata dall'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (d'ora in poi PBAAC) di seguito indicata:

- C.5) *Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area attualmente destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere elaborato un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico;*

è tutt'oggi valida e sarà pertanto richiamata e impartita con il presente parere.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con il parere prot. n. 28992 del 18/10/2017 espresso ai fini della concessione della proroga dei termini di validità del Decreto di VIA n. 573/2011, ha attestato anche l'avvenuta ottemperanza della prescrizione **C.6**, dettata da questo Ministero con il citato decreto di compatibilità ambientale, condizionandola alla seguente ulteriore prescrizione esecutiva, che sarà comunque richiamata nelle successive condizioni ambientali: *le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto di risagomatura dell'area posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi, dovranno essere oggetto di costante manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo*



uno specifico Piano di manutenzione a firma di un agronomo di comprovata esperienza. Prima dell'inizio dei lavori la Società ENI S.p.A. dovrà pertanto trasmettere alla Soprintendenza competente una formale accettazione degli oneri derivanti dalla realizzazione del Piano di manutenzione teso ad assicurare il mantenimento delle specie vegetali di cui al progetto.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società proponente nel documento "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017" e nelle "Integrazioni volontarie" riguardo allo stato di attuazione di quanto previsto nel progetto di cui alla prescrizione C6, ovvero che "ad oggi le attività di risagomatura in oggetto non hanno avuto inizio" precisando che "prima dei lavori di risagomatura la Scrivente trasmetterà alla Soprintendenza quanto richiesto" e che, pertanto, dovrà essere ribadita la suddetta prescrizione esecutiva (oggi condizione ambientale).

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. riguardo all'ottemperanza alla prescrizione C.7: "il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il rinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle aree di proprietà di ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TOP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011", ovvero che "le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo redatto ai sensi del DM n. 161/2012...".

CONSIDERATO che riguardo alla prescrizione C.8: "Tutte le opere di mitigazione vegetale previste dal progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate", la Società proponente nel documento "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017", dichiara di aver parzialmente ottemperato alla prescrizione riferendo che le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto prescritto, senza peraltro documentare effettivamente quanto realizzato.

CONSIDERATO che nelle "Integrazioni volontarie" riguardo alla stessa prescrizione C.8, si precisa che "per quanto attiene a tale prescrizione, sono attualmente in corso le attività propedeutiche alla successiva realizzazione delle succitate opere di mitigazione vegetale nelle modalità richieste. Nello specifico, non essendo ancora state ultimate le riconfigurazioni plano-altimetriche nelle aree in oggetto, la Scrivente provvederà ad effettuare tutti gli interventi nel rispetto di quanto prescritto".

RITENUTO pertanto che la prescrizione C.8 potrà essere ottemperata solo al termine delle operazioni di risagomatura e di riconfigurazione delle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo e che pertanto la prescrizione C.8 non è stata ancora ottemperata.

CONSIDERATO che nel documento "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento", riguardo alla componente Paesaggio si riferisce che nell'area di Santa Maria della Giustizia sono previsti degli interventi non ancora attuati, quali:

- pulizia e livellamento dell'area con eliminazione della recinzione in rete metallica esistente;
- potatura e sagomatura delle piante esistenti;
- posa in opera di una staccionata in legno;
- messa a dimora di tappeto erboso di specie macroterme ad alta resistenza alla siccità e agli ambienti salmastri;
- messa a dimora di piante di Cipresso di altezza 3.50÷-4.00 m;
- pulizia e livellamento delle aree interne al complesso monastico;



- messa a dimora di giardini tematici;
- posa in opera di impianto di irrigazione a goccia a scomparsa.

CONSIDERATO che con il DM n. 373 del 27/12/2017 di proroga questo Ministero ha dettato la seguente ulteriore prescrizione: *"Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento"*, e che nel documento *"Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017"*, la Società ENI S.p.A. ha riferito che il Gestore ha provveduto ad implementare una serie di interventi finalizzati a garantire la minimizzazione delle emissioni odorigene anche al fine di consentire la gestione e valorizzazione del complesso monumentale di cui trattasi, indicando, a sostegno di quanto dichiarato, un aggiornamento trasmesso dallo stesso Proponente il 15/04/2019 (RAFT/DIR/MV/102).

CONSIDERATO che con le *"Integrazioni volontarie"* del 16/03/2021, la Società ENI S.p.A. ha trasmesso il proprio documento del 15/04/2019, che dava riscontro alla nota prot. n. 6466 del 25/03/2019 con la quale la ex Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto chiedeva quanto segue:

< Facendo seguito agli incontri presso gli uffici di Taranto di questa Soprintendenza e presso la direzione di codesta Raffineria, con la presente si prende atto delle azioni che ENI Taranto intende adottare e sta già adottando per ottemperare alle prescrizioni riferite in particolare alla riduzione delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 373 del 27/12/2017.

Inoltre, in riferimento al Provvedimento del Comitato Tecnico Regionale n. 3232 del 28/03/2012, consegnato in copia da codesto Ente nel corso del suddetto incontro, si rende necessario un approfondimento in merito poiché la determinazione che "l'uso della Chiesa di Santa Maria della Giustizia e relative pertinenze per attività concernenti assembramento di persone (attività di pubblico spettacolo, convegni etc.) è da ritenersi incompatibile con lo stato dei luoghi" sembra vanificare quasi completamente il considerevole impegno, tecnico ed economico, profuso dal Ministero per i beni e le attività culturali, quindi di questa Soprintendenza, per il restauro del complesso monumentale demaniale, impedendone di fatto ogni forma d'uso e di valorizzazione, con considerevole nocimento all'azione istituzionale di tutela e conservazione.

Considerata, pertanto, la nota – protocollo RAFTA/DIR/MV/334 del 07/11/2018 – con la quale codesto Ente ha richiesto al Comitato Tecnico Regionale della Puglia dei Vigili del Fuoco informazioni tecniche al fine di attuare azioni che garantiscano la fruibilità del complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia, si rimane in attesa di riscontri in merito.

Infine, considerata la situazione, si chiede che questa Soprintendenza sia resa edotta di tutti gli sviluppi e degli eventuali accadimenti riferiti al monumento, così da poter relazionare al Superiore Ministero, nel rispetto delle gerarchie interne e in modo completo ed esaustivo sulle problematiche inerenti la fruibilità e le eventuali azioni intraprese o programmate >.

CONSIDERATO che la Società ENI S.p.A. con nota prot. n. RAFT/DIR/MV/102 del 15/04/2019, con riferimento alla riduzione delle emissioni odorigene, ha indicato le attività e gli interventi messi in atto fino a quella data, consistenti:

- *Nel monitoraggio delle emissioni odorigene, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore vigente (norma UNI EN 13725) ed in ottemperanza al Piano di Monitoraggio Odori autorizzato dal MATTM, in corrispondenza delle sorgenti ubicate all'interno del perimetro della Raffineria, pertanto anche presso l'aera Serbatoi. Inoltre tale monitoraggio, come peraltro indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 92 del 14 marzo 2018, viene effettuato – con cadenza mensile – anche*



- conformemente alla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23 ed è parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale dello Stabilimento;
- Nell'installazione dei sistemi di contenimento odori in corrispondenza dei serbatoi a tetto galleggiante contenenti prodotti con tendenza a originare emissioni odorigene. Tale intervento - che ha interessato anche i serbatoi prospicienti il sistema monumentale di Santa Maria della Giustizia - è stato ultimato nel DIC 2018 in accordo alle tempistiche comunicate agli enti preposti;
 - Nel monitoraggio olfattometrico - in ottemperanza ad una prescrizione della vigente AIA - conforme alla norma UNI EN 13725, finalizzato a valutare l'eventuale presenza di emissioni odorigene prodotte presso il Campo Boe;
 - In ulteriori azioni di monitoraggio, gestionali e strutturali (monitoraggi, installazione di filtri fotocatalitici, miglioramenti tecnologici dell'impianto recupero vapori a servizio dei serbatoi di bitume, ecc.).

CONSIDERATO quanto rilevato dalla competente Soprintendenza e riferito nel parere sopra citato del 18/03/2021 in merito alla persistenza delle emissioni odorigene, rilevate a seguito di recenti sopralluoghi.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

RITENUTO che le opere proposte dalla Società ENI S.p.A., con il rispetto delle condizioni ambientali dettate nei decreti di compatibilità ambientale, prot. n. DVA-DEC-000573 del 27/10/2011 e con quelle ulteriori previste dal DM n. 373 del 17/12/2017, si possano ritenere comunque compatibili con il territorio circostante, per gli aspetti di competenza di questo Ministero.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il parere endoprocedimentale sopra trascritto del 18/03/2021 nonché il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Società ENI S.p.A. con l'istanza di proroga del 03/09/2020 e con le integrazioni volontarie del 16/03/2021.

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 573 del 27/10/2011 come prorogata con DM n. 373 del 27/12/2017, si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m).

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo del 18/03/2021; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 26/03/2021, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ritiene di poter confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto in questione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il DM VIA n. 573 del 27/10/2011 ed esprime, per quanto di competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta della Società ENI S.p.A. di un'ulteriore proroga di quarantotto mesi del termine di efficacia del citato DM-VIA/AIA n. 573/2011, già prorogato di quarantotto mesi con DM-VIA n. 373 del 27/12/2017, per l'**"Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa"**, nel rispetto, da parte della Società ENI S.p.A., delle condizioni ambientali, ancora da ottemperare indicate nei sopra citati DM-VIA e di seguito riproposte e integrate per quanto sopra evidenziato e riformulate secondo quanto disposto dal decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione dell'allora MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante



"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale":

- 1) Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero della cultura, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM e IN CORSO D'OPERA - 3. Fase precedente la cantierizzazione e 4. Fase di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 2) Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 3) Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta e adeguata documentazione dei resti sepolti.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 4) Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, obiettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento. Considerato che il monitoraggio delle emissioni odorigene è previsto dal Piano di Monitoraggio Odori autorizzato dall'allora Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, la Società ENI S.p.A. dovrà comunicare alla competente Soprintendenza i risultati del monitoraggio eseguito, in

12



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

particolare presso l'area Serbatoi, e le misure/interventi messi in atto per la riduzione/minimizzazione delle medesime emissioni odorigene.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere e POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio; 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 5) Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere presentato, entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, per la relativa approvazione, alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza, un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico e del decoro del complesso monumentale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 6) Le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto di risagomatura dell'area posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi, presentato ai fini dell'ottemperanza della prescrizione C.6 del DM-VIA n. 573/2011 attestata con il parere della Direzione generale ABAP prot. n. 23825 del 18/10/2017, dovranno essere oggetto di costante manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo uno specifico Piano di manutenzione a firma di un agronomo di comprovata esperienza. Entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, la Società ENI S.p.A. dovrà trasmettere alla Soprintendenza competente una formale accettazione degli oneri derivanti dalla realizzazione del Piano di manutenzione teso ad assicurare il mantenimento delle specie vegetali di cui al progetto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 7) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011. Dell'ottemperanza a tale condizione ambientale dovrà essere data evidenza nell'elaborato richiesto con la condizione ambientale n. 10.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.
Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- 8) Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 9) In corso d'opera la competente Soprintendenza potrà impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alla competente Soprintendenza, come anche alla Direzione Generale ABAP.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 10) La Società ENI S.p.A., entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, dovrà consegnare alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 9).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM - 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/67234566 - carmela.iannotti@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it